

TI_GERICHTE 35.2003.32 vom 14. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.32

FR: TI_GERICHTE 35.2003.32 du 14 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 35.2003.32 del 14 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 30

maggio 2001, l'assicurato si è opposto alla summenzionata decisione formale, pretendendo, prudenzialmente, il versamento di una rendita di invalidità del 20% ed un'IMI del 15% (cfr. doc. _). Nel frattempo, per la precisione nel corso del mese di luglio 2001, _____ ha annunciato alla _____ una terza ricaduta dell'evento traumatico assicurato, con inabilità lavorativa del 50% a decorrere dal 17 luglio 2001 (doc. _). In questo contesto, l'assicuratore infortuni ha risottoposto l'intera pratica al dott. _____, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica. Con rapporto del 26 luglio 2002 (cfr. doc. _), il medico fiduciario è pervenuto alla conclusione che le prime due ricadute erano state erroneamente assunte, nella misura in cui il nesso di causalità naturale con l'infortunio del 18 ottobre 1995 andava ritenuto estinto già a decorrere dal 30 ottobre 1995 (in coincidenza con la chiusura del caso iniziale). In data 3 ottobre 2002, la _____ ha quindi emanato una seconda decisione formale - in sostituzione di quella datata 4 maggio 2001 (cfr. doc. _, p. 2: "La presente decisione, a seguito dei nuovi elementi emersi, che si sono rivelati determinanti, sostituisce ed annulla quella del 04.05.2001 (mai cresciuta in giudicato) ...") - mediante la quale ha posto termine al proprio obbligo contributivo a contare dal 31 ottobre 1995, in ragione dell'estinzione della causalità naturale. A seguito dell'opposizione presentata dall'assicurato, la _____ ha confermato la decisione formale del 3 ottobre 2002 (cfr. doc. _). Chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata che, con la decisione del 3 ottobre 2002, la _____ ha di fatto proceduto ad una reformatio in pejus di quella datata 4 maggio 2001. In effetti, con la sua prima decisione, l'assicuratore LAINF aveva definito il caso per il 31 maggio 2001 ed assegnato a _____ un'indennità per menomazione all'integrità, ammettendo implicitamente la sussistenza di una relazione di causalità naturale (ed adeguata) fra l'infortunio assicurato ed i disturbi lamentati a livello dell'arto superiore destro. Per contro, con la decisione formale del 3 ottobre 2002, la _____ ha dichiarato definitivamente estinto il nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico del 18 ottobre 1995, addirittura con effetto retroattivo al 31 ottobre 1995, con la conseguenza che da tale data è pure cessato il diritto alle prestazioni spettanti al ricorrente. In ossequio alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2.), la _____ avrebbe dovuto, anziché emanare la decisione formale del 3 ottobre 2002, informare l'assicurato circa la possibilità che la censurata decisione del 4 maggio 2001 avrebbe potuto essere modificata a suo sfavore (concretamente, cessazione del diritto a prestazioni a partire dal 31 ottobre 1995) e concedergli un adeguato termine di riflessione per eventualmente ritirare la propria opposizione, in modo tale da evitare la prospettata reformatio in pejus. Qualora

_____ avesse deciso di mantenere l'opposizione, l'assicuratore LAINF convenuto avrebbe dovuto emanare una decisione su opposizione. In esito alle considerazioni che precedono - ritenuto che, così facendo, la _____ ha violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito, diritto di natura formale la cui violazione comporta, per principio, l'annullamento della decisione impugnata, cfr., al proposito, DTF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a e riferimenti ivi citati) - la decisione su opposizione del 14 maggio 2003 va annullata e la causa retrocessa all'amministrazione affinché conceda a _____ un adeguato termine di riflessione per decidere se mantenere oppure ritirare l'opposizione a suo tempo interposta avverso la decisione formale del 4 maggio 2001, tenuto conto dell'intenzione manifestata dalla _____ di modificare quest'ultima a suo sfavore. Nel caso in cui l'assicurato dovesse confermare la propria opposizione, l'assicuratore LAINF sarà tenuto ad emanare - senza indugio - una decisione su opposizione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.